

Allegato al verbale di udienza del 05 dicembre 2012 relativo alla causa civile tra Russo Luigi (avv. G. Dilengite) e Verde Maria (avv. A. Di Martino).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE DISTACCATA DI SORRENTO

Il Giudice onorario del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, dott. Patrizia Acampora, sentita la discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 sexies c.p.c. ha reso la seguente sentenza mediante lettura della seguente esposizione delle ragioni della discussione in fatto e in diritto e del seguente dispositivo.

FATTO E DIRITTO

La domanda va rigettata per erronea individuazione del convenuto. La causa verte in materia di distanze legali e pertanto in materia reale. Il convenuto non si identifica nel committente o nell'esecutore delle fabbriche ma nel proprietario del fondo limitrofo (pag. 2 comparsa di costituzione), trattandosi di una negatoria servitutis con accessoria domanda di ripristino.

Dagli atti risulta che Verde Maria, per effetto della sentenza n. 984/02 resa dal Tribunale di Torre Annunziata e passata in giudicato, non è la proprietaria del fondo confinante con quello dell'attore e pertanto la domanda nei suoi confronti va rigettata.

Nonostante non risulti soccombente, la convenuta Verde Maria va condannata al rimborso delle spese, in favore dell'attore per violazione del dovere di lealtà e probità processuale.

E' consentito, in tale caso, derogare al principio della soccombenza. Difatti ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., la violazione del dovere di lealtà e probità stabilito dall'art. 88 dello stesso codice giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte, che è venuta meno a tale dovere, al rimborso delle spese processuali che l'altra parte ha dovuto sostenere a causa del comportamento illecito. Pertanto non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spese del giudizio, ove accerti – con apprezzamento discrezionale non

sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in relazione alla logica e alla realtà processuale – che questo è stato reso necessario dal comportamento tenuto dalla parte vittoriosa in violazione del predetto dovere (cfr Cass. Civ. 13427/2003).

Nel caso che ci occupa, l'atto di citazione è stato notificato nel 2004, quando era passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato nullo l'atto d'acquisto di Verde Maria. Quest'ultima, anziché eccepire in via preliminare la carenza di titolarità della situazione giuridica passiva dedotta in giudizio, si è difesa nel merito, eccependo sostanzialmente l'usucapione del diritto di tenere le fabbriche a distanza inferiore a quella legale, violando pertanto il dovere di lealtà e probità imposto dall'art. 88 c.p.c..

L'art. 92 c.p.c. prevede che il giudice possa, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte. Tali spese vengono liquidate in euro 550,00, di cui euro 50,00 per spese.

Va ordinata la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione a spese dell'attore, per i motivi sopra indicati.

PQM

Rigetta la domanda proposta da Russo Luigi nei confronti di Verde Maria;
condanna Verde Maria al rimborso delle spese in favore di Russo Luigi nella misura di euro 550,00, di cui euro 50,00 per spese;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione notificato a istanza di Russo Luigi nei confronti di Verde Maria, con esonero da responsabilità.
Sorrento, 05 dicembre 2012
Il G.o.T. dott. P. Acampora
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonino Caputo

*